



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1768

SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA NEI CONFRONTI DEL SIG. MARCELLO MATTIACCI

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 16365 del 4 marzo 2008 recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Marcello Mattiacci, nato a San Ginesio (MC) il 24 aprile 1961;

VISTO l'esposto del 13 febbraio 2019 (prot. Consob n. 241894 del 3 maggio 2019), con il quale un investitore ha segnalato alla Consob talune presunte irregolarità ascrivibili al Sig. Marcello Mattiacci, consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;

VISTA la nota del 6 maggio 2019 (prot. OCF n. 34020 di pari data) con cui il predetto investitore ha trasmesso, tra l'altro, il predetto esposto all'Organismo;

VISTA la nota del 17 maggio 2019 (prot. OCF n. 37482 del 20 maggio 2019) con cui anche Consob – in conformità al Protocollo d'Intesa tra Consob e OCF ai sensi dell'art. 1, comma 41, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 – ha trasmesso a questo Organismo per lo svolgimento delle proprie attività



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

istruttorie, fra l'altro, la sopra richiamata documentazione relativa al consulente Sig. Marcello Mattiacci;

VISTE le note del 23 settembre 2019 (prot. OCF n. 68612 di pari data), 2 marzo 2020 (prot. OCF n. 13159 di pari data), 28 luglio 2020 (prot. OCF n. 33756 del 29 luglio 2020) e 31 luglio 2020 (prot. OCF n. 34226 di pari data), con cui Banca Reale S.p.A. ha trasmesso all'Ufficio Vigilanza Albo ulteriori informazioni e documenti inerenti all'operato del Sig. Marcello Mattiacci;

VISTE le note del 26 febbraio 2020 (prot. OCF n. 9970 di pari data), 21 gennaio 2021 (prot. OCF n. 4645 del 22 gennaio 2021) e 1° aprile 2021 (prot. OCF n. 24779 di pari data) con cui Unicredit S.p.A. ha trasmesso all'Ufficio Vigilanza Albo ulteriori informazioni e documenti inerenti all'operato del Sig. Marcello Mattiacci;

VISTA la nota del 25 luglio 2020 (prot. OCF n. 34003 del 30 luglio 2020) con cui il già menzionato cliente ha fornito ulteriori informazioni in merito alle condotte tenute dal consulente;

VISTA la nota del 29 aprile 2021 (prot. OCF n. 31664/21), notificata all'interessato in data 4 maggio 2021, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato al Sig. Marcello Mattiacci, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF, la violazione dell'art. 159, comma 6, del Regolamento Intermediari (già art.108, comma 6, del previgente Regolamento Intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 2007), per aver ricevuto da un cliente una somma di denaro a titolo di finanziamento;

VISTO il verbale dell'audizione personale del Sig. Marcello Mattiacci, svoltasi in data 26 maggio 2021 in accoglimento della richiesta formulata dal consulente nota del 10 maggio 2021 (prot. OCF n. 33460 di pari data) e della successiva richiesta di differimento e di svolgimento della medesima presso la sede dell'Organismo, formulata con nota del 18 maggio 2021 (prot. OCF n. 35855 di pari data);

RILEVATO che nel corso della predetta audizione il Sig. Marcello Mattiacci ha formulato motivata istanza di differimento dei termini per la presentazione di deduzioni scritte e documenti, contestualmente accolta dall'Ufficio Sanzioni Amministrative;

ESAMINATE le memorie difensive del Sig. Marcello Mattiacci, pervenute con nota del 5 luglio 2021 (prot. OCF n. 46640 di pari data);

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza, – trasmessa anche al consulente e all'intermediario per il quale il consulente operava all'epoca dei fatti con nota dell'8 settembre 2021 (prot. OCF n. 61428 di pari data) – con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertato



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

l'addebito contestato al Sig. Marcello Mattiacci e ha formulato conseguenti proposte in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;

ESAMINATE le controdeduzioni scritte presentate dal Sig. Marcello Mattiacci, con nota del 6 ottobre 2021 (prot. OCF n. 67191 del 7 ottobre 2021) in replica alle considerazioni dell'Ufficio Sanzioni Amministrative;

CONSIDERATO che le argomentazioni svolte nelle predette controdeduzioni non presentano elementi idonei a mutare il quadro fattuale e valutativo risultante dall'attività istruttoria esaminata dall'Ufficio Sanzioni Amministrative;

RITENUTA conclusivamente accertata a carico del Sig. Marcello Mattiacci la sopracitata violazione dell'articolo 159, comma 6, del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari, l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *b*), n. 8, del Regolamento Intermediari (già art. 110, comma 2, lett. *b*), n. 7 del previgente Regolamento Intermediari), l'Organismo dispone la sospensione dall'Albo unico dei consulenti finanziari da uno a quattro mesi in caso di percezione di compensi o finanziamenti in violazione dell'articolo 159, comma 6, del Regolamento Intermediari;
- ai sensi dell'art. 180, comma 4, del Regolamento Intermediari, l'Organismo, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, può disporre, in luogo della sanzione prevista, la tipologia di sanzione immediatamente inferiore o superiore. Nel caso di specie, per la violazione accertata, appare congruo applicare la sanzione immediatamente inferiore a quella tipica della sospensione, in considerazione delle seguenti circostanze:
 - la condotta posta in essere dal consulente si è concretizzata nella indebita percezione di una contenuta somma di denaro da parte di un solo cliente;
 - con riguardo all'attività professionale, non risulta alcun precedente a carico del consulente, nei confronti del quale non risultano, altresì, ulteriori reclami oltre a quello da cui è scaturito il presente procedimento;
- con riferimento all'elemento soggettivo, la violazione accertata risulta compiuta deliberatamente dal Sig. Marcello Mattiacci;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

RITENUTO, pertanto, che sussistono, nel caso di specie, i presupposti per l'adozione, nei confronti del consulente, della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 196, comma 1, lett. *b*), del già citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

RITENUTO altresì che, in considerazione dei criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie dettati dall'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, appare giustificata l'applicazione, nei confronti del Sig. Marcello Mattiacci, della suddetta sanzione pecuniaria nella misura di euro cinquecentosedici;

VISTO l'art. 196, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in base al quale *“le società che si avvalgono dei responsabili delle violazioni rispondono, in solido con essi, del pagamento delle sanzioni pecuniarie e sono tenute ad esercitare il regresso verso i responsabili”*;

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

DELIBERA

l'adozione nei confronti del Sig. Marcello Mattiacci, nato a San Ginesio (MC) il 24 aprile 1961, della sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lett. *b*), del TUF, dell'importo di cinquecentosedici euro, pari al minimo edittale, somma della quale è contestualmente ingiunto il pagamento.

Detto pagamento deve essere effettuato entro trenta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, mediante modello F23.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'art. 27, comma 6, L. 24 novembre 1981, n. 689, la somma dovuta per la sanzione applicata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Organismo, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

La presente delibera sarà notificata ai soggetti interessati, nonché pubblicata sul sito *web* dell'OCF.



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art. 196, comma 4-bis, TUF* alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 25 ottobre 2021

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti